

# La proposta di EU Space Act: una prospettiva italiana

KAROLINA MUTI, ANDREA GRILLO, SERGIO MARCHISIO E MICHELE NONES

La proposta di atto legislativo dell'UE sullo spazio nasce in risposta alla crescente rilevanza economica, tecnologica e strategica dello spazio – nonché al rapido sviluppo del mercato spaziale europeo e globale, uno sviluppo caratterizzato dal crescente ruolo degli attori privati – e rappresenta un passo importante verso la definizione di un quadro normativo europeo per le attività spaziali. La Commissione europea mira ad armonizzare la regolamentazione che disciplina le attività spaziali europee e a garantire il rispetto di elevati standard di sicurezza, sostenibilità, resilienza e protezione dei dati. La proposta ha dato però origine a notevoli preoccupazioni di natura politica, economica, giuridica e industriale, e rischia di compromettere la competitività e l'innovazione dell'ecosistema spaziale europeo aumentandone oneri e costi burocratici. Infine, la scelta della forma giuridica del regolamento, anziché di una direttiva, non consentirebbe la flessibilità necessaria in un settore caratterizzato da diverse normative nazionali e da un'elevata e diffusa imprevedibilità. Al contrario, una direttiva garantirebbe maggiore adattabilità e favorirebbe un approccio costruttivo analogo a quello adottato con le direttive Nis2 e Cer.

## 1. L'EU Space Act nel contesto globale ed europeo: implicazioni strategiche

1.1 L'EU Space Act nasce nel contesto della crescente importanza strategica dello spazio per l'Unione europea, sia come settore economico e tecnologico, sia come settore critico per la sicurezza e la difesa dell'UE e per la resilienza delle infrastrutture critiche europee. Negli ultimi anni la rapida evoluzione del mercato spaziale, caratterizzata dall'ingresso di nuovi attori privati, dall'innovazione tecnologica e dall'aumento della competizione globale, ha spinto l'UE a lavorare a un quadro normativo comune.

1.2 L'obiettivo della Commissione europea è duplice: da un lato, garantire un quadro normativo specifico per tutti gli operatori spaziali europei e quelli operanti nell'UE, nonché il corretto

funzionamento del mercato interno, in linea con il principio di sussidiarietà; dall'altro, assicurare che le attività spaziali rispettino standard elevati di sicurezza, sostenibilità, resilienza e protezione dei dati. È fondamentale che in questo processo l'UE mantenga come priorità la competitività e l'innovazione. L'EU Space Act dovrebbe essere calibrato per sostenere competitività, autonomia strategica aperta e innovazione non solo nel lungo periodo, ma anche nel breve e medio termine.

1.3 Lo Space Act si inserisce, inoltre, in una fase in cui l'UE intende rafforzare la propria autonomia strategica, riducendo dipendenze da Paesi terzi anche nel settore spaziale, in un contesto internazionale mutevole e instabile in cui possono venire meno anche alleanze consolidate. Nonostante sia quindi urgente il rafforzamento dell'autonomia strategica dell'Europa in settori

**Karolina Muti** è responsabile di ricerca nel programma 'Difesa, sicurezza e spazio' dell'Istituto Affari Internazionali (IAI). **Andrea Grillo** è ricercatore junior nel programma 'Difesa, sicurezza e spazio' dello IAI. **Sergio Marchisio** è Professore di Space Law e Professore emerito di Diritto internazionale alla Sapienza Università di Roma. **Michele Nones** è vicepresidente dello IAI. Questo documento è stato elaborato nel mese di agosto e settembre 2025 attraverso un confronto del team dello IAI con esponenti delle istituzioni, del mondo della ricerca e accademico e del mondo industriale.



cruciali come la difesa e lo spazio, questo non può prescindere dalla presa d'atto delle lacune a livello di tecnologie di prodotto e di processo. Costruire rapporti di collaborazione con Paesi terzi per avere accesso a tecnologie e servizi di cui l'UE è carente non è in contraddizione con il concetto di perseguire un livello adeguato di autonomia strategica per alcune tecnologie.

1.4 La presentazione dello Space Act avviene in un momento delicato per l'economia europea e per le relative catene del valore, in cui alcune grandi potenze, come Stati Uniti o Cina, stanno consolidando la propria posizione di forza anche nel settore spaziale, e altre, come l'India, hanno avuto una crescita molto rapida e importante che le pone come partner con cui cooperare ma anche competere sul mercato globale. Alla luce di questo quadro, mantenere e accrescere la competitività del comparto spaziale europeo dovrebbe avere priorità sulla necessità di regolare il settore. Questo è particolarmente importante perché nella forma attuale l'EU Space Act considera di poter portare a una riduzione dei costi e a un possibile aumento di competitività nel lungo termine. Ma è già nel breve e medio termine che si giocheranno partite molto importanti per la sicurezza e la sovranità tecnologica europee. Per questa ragione è fondamentale che gli oneri che ricadranno sulle imprese nel breve periodo, in particolare sulle piccole e medie imprese (Pmi) e start-up, vengano bilanciati attraverso strumenti concreti (vedi sezione 9) che accompagnino la prima eventuale applicazione dello Space Act, in attesa dei benefici a lungo termine menzionati dalla proposta. Questo accorgimento ridurrebbe il rischio di raffreddare investimenti '*early-stage*' e permetterebbe di preservare la capacità innovativa del tessuto industriale.

1.5 In una fase di rallentamento economico per il Vecchio Continente, con effetti anche sul settore spaziale, sarà essenziale che l'UE trasmetta un segnale positivo sulle prospettive del mercato e della relativa regolamentazione, evitando messaggi che possano scoraggiare potenziali operatori e fornitori di servizi. Nel settore dell'innovazione spaziale, infatti, i cicli di vita di prodotti e/o servizi spaziali sono molto più rapidi e quindi già nel breve e medio termine se ne potrebbero vedere gli effetti diretti sugli *stakeholder*, ai quali verrebbero

imposti adempimenti aggiuntivi che rischiano di sacrificare la dimensione della competitività a favore di quella normativa.

1.6 L'EU Space Act si inserisce infine in un contesto di relazioni transatlantiche delicato, caratterizzato da un andamento delle relazioni tra l'UE e gli Stati Uniti segnato da tensioni intermittenti, il che impatta particolarmente sull'Italia per l'importanza strategica del suo rapporto con Washington. Per gli operatori extra-UE che intendono accedere al mercato europeo, la nuova normativa introdurrebbe barriere commerciali non tariffarie. Tali misure rischiano non solo di penalizzare gli attori europei maggiormente integrati in catene di approvvigionamento globali, come l'Italia, e con una forte presenza commerciale estera, ma anche di generare controversie con l'alleato transatlantico. In particolare, qualora i costi di conformità fossero percepiti dalle imprese statunitensi come eccessivi o sproporzionati, potrebbero emergere tensioni analoghe a quelle già osservate nei casi del *Digital Markets Act* e del *Digital Services Act*. L'UE dovrebbe valutare attentamente se in questo caso i benefici regolatori superino i potenziali costi economici e diplomatici. In quest'ottica l'Unione potrebbe impegnarsi in consultazioni transatlantiche preventive, volte a favorire l'utilizzo di meccanismi di equivalenza per ridurre gli attriti in materia di conformità, nonché di misure di salvaguardia mirate per i programmi *dual-use* e sensibili dal punto di vista della difesa al fine di preservare l'interoperabilità nell'Alleanza atlantica.

## 2. La base giuridica dell'EU Space Act

2.1 L'adozione di una legge dell'UE sullo spazio (*EU Space Law*) è stata menzionata come una delle priorità del settore spaziale europeo all'inizio del 2023, in occasione della European Space Conference, dall'allora Commissario al Mercato interno Thierry Breton e poi ripresa dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. La ratio dietro la creazione di una norma europea derivava, tra l'altro, dall'esistenza di legislazioni nazionali diverse in materia di operazioni spaziali, fattore che potrebbe incidere negativamente sulla competitività dell'industria e



sulla sicurezza. Tale priorità è stata poi confermata nella Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio della Commissione e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 10 marzo 2023: nella Strategia spaziale dell'Unione europea per la sicurezza e la difesa si auspica una legge spaziale europea con l'obiettivo di aumentare il livello di sicurezza e resilienza delle operazioni e dei servizi spaziali nell'UE, nonché la loro sostenibilità, e assicurare il coordinamento tra gli Stati membri. In seguito, la Commissione ha abbandonato il riferimento a una legge spaziale dell'UE e ha utilizzato la più neutrale e opportuna denominazione di EU Space Act.

**2.2** La base giuridica dell'EU Space Act, oltre ad essere una problematica legale, è un tema cruciale e squisitamente politico, perché va a toccare l'equilibrio di poteri e la divisione di competenze tra l'UE e gli Stati membri. Il ricorso all'art. 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue) piuttosto che all'art. 189 e a una proposta di regolamento più che a una direttiva hanno suscitato un dibattito importante e sono stati messi in discussione da diversi Stati membri, compresa l'Italia. Sono emerse a tal proposito almeno due prospettive diverse, descritte di seguito.

**2.3** La prima ritiene adeguato il ricorso all'art. 114 del Tfue, tenendo presente che la proposta di Space Act si riferisce alla sicurezza, resilienza e sostenibilità delle attività spaziali. Va però considerato che l'art. 189 del Tfue, nel conferire all'UE la competenza ad adottare misure adeguate in forma di atti legislativi per favorire a) il progresso tecnico e scientifico, b) la competitività industriale e c) l'attuazione delle sue politiche, esclude qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Ciò costituisce invece un obiettivo dichiarato della proposta di regolamento. In quest'ottica, l'art. 114 consente un allineamento di "intensità variabile", che va dalla piena uniformità delle regole tecniche all'adozione di norme minime comuni con l'obiettivo di dare un impulso decisivo per eliminare gli ostacoli alla creazione di un mercato unico europeo nel settore spaziale, e per garantire l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno dei servizi, dei prodotti e dei dati spaziali.

Con i suoi 129 articoli, il progetto rappresenta un'innovazione significativa rispetto alle leggi spaziali dei 13 Stati membri, in parte senz'altro complementare rispetto ad esse. Tuttavia, laddove si presentino delle sovrapposizioni, occorre chiarire la portata dell'atto europeo in modo da evitare conflitti e contraddizioni. Da questo punto di vista, la scelta di procedere con una direttiva anziché con un regolamento offrirebbe sicuramente una flessibilità utile ad affrontare gli inevitabili problemi applicativi, in una logica di confronto con la Commissione, anziché di potenziale contrapposizione, nonché in una logica evolutiva che possa adattarsi ai cambiamenti di uno scenario caratterizzato da un'elevata e diffusa imprevedibilità<sup>1</sup>.

**2.4** La seconda prospettiva non ritiene adeguato/giustificabile il ricorso all'art. 114 (che prevede l'armonizzazione normativa). Quest'ultimo si incentra, infatti, sulla questione dell'"instaurazione e il funzionamento del mercato interno". Nella proposta di regolamento il ricorso a tale articolo viene giustificato richiamando le disparità tra le legislazioni nazionali, ritenute potenzialmente ostative al funzionamento del mercato interno. Tali assunti, tuttavia, non sembrano essere sufficientemente dimostrati nel caso dello Space Act. Questa posizione ritiene, quindi, che la dimostrazione di ostacoli "tangibili" al mercato interno sia stata finora insufficiente, con possibile sforamento nel campo delle politiche pubbliche (*safety/ambiente*).

Questa seconda prospettiva mette inoltre in discussione in che misura approcci nazionali divergenti possano ostacolare le attività commerciali degli operatori spaziali, e quanto le disparità nazionali relative alla sicurezza, alla resilienza e alla sostenibilità ambientale delle infrastrutture spaziali possano avere un impatto negativo sulla fornitura di dati e servizi spaziali nell'Unione.

Infine, si vede nel ricorso all'art. 114 il rischio di creare una competenza pressoché esclusiva della Commissione in queste materie, generando dei poteri impliciti grazie agli atti derivati previsti dall'art. 113 della proposta. L'art. 189, invece, afferma esplicitamente che tale competenza non sussiste, lasciando quindi agli Stati membri un

<sup>1</sup> Si vedano le conclusioni.



margine di manovra maggiore. Anche a questo fine alcuni Stati membri, compresa l'Italia, hanno chiesto formalmente un parere del servizio giuridico del Consiglio dell'UE e l'individuazione di casi studio di frammentazione del mercato interno che giustifichino l'utilizzo dell'art. 114.

2.5 Il ricorso all'art. 114 Tfué andrebbe quindi argomentato con più precisione e in maniera più approfondita e dettagliata, ad esempio quantificando meglio le distorsioni concorrenziali nell'Allegato 6 delle Valutazioni d'impatto. Questo potrebbe chiarire meglio la base giuridica e favorire la messa a punto di una proposta ampiamente condivisa.

### 3. Ulteriori aspetti giuridici: Urso, i trattati internazionali e l'ambiguità sul dual-use

3.1 Nella proposta normativa è previsto l'obbligo di registrazione presso il registro dell'Unione degli oggetti spaziali (*Union Register of Space Objects*, Urso). Quest'ultimo è uno strumento interno dell'UE per la registrazione degli operatori spaziali dell'Unione autorizzati ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, e notificato all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (*European Union Agency for the Space Programme*, Euspa) dalle autorità nazionali competenti. La proposta utilizza però una terminologia fuorviante e ambigua quando fa riferimento al registro, rendendo poco chiaro questo capitolo della proposta di legge. Infatti, il registro includerà informazioni sugli operatori spaziali, e non sugli oggetti spaziali, al fine di fornire loro un certificato elettronico (art. 25). Il chiarimento è importante perché l'UE non ha accettato la Convenzione sulla registrazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico delle Nazioni Unite (Onu) del 1975. L'obbligo di registrazione si applica anche agli operatori di Paesi terzi, con deroghe strette. Questo potrebbe scoraggiare l'offerta extra-UE di tecnologie e servizi e ritardare missioni che dipendono da dati esteri. Sarebbe opportuno proporre un meccanismo "fast-track" per tecnologie strategiche, ad esempio provenienti da Paesi partner dell'UE (ad esempio Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Giappone e Norvegia), distinto dalle deroghe ordinarie, così da preservare i flussi

di dati critici e l'interoperabilità (ad esempio, nel settore della *Space Situational Awareness*, Ssa). Il funzionamento del registro dovrebbe inoltre escludere la duplicazione o sovrapposizione con i regimi nazionali, nonché internazionali.

3.2 Pesa l'assenza di una definizione operativa di "dual-use/dual-purpose" che pone incertezze applicative, specie per scambi Ssa e progetti duali con alleati non-UE. Sarebbe opportuno proporre una definizione riconosciuta a livello UE che scioglia le ambiguità a riguardo, onde evitare sforamenti nel campo della sicurezza e della difesa.

3.3 Nella proposta di Regolamento è pressoché assente il riferimento ai trattati internazionali cui gli Stati membri sono tutti vincolati<sup>2</sup>, ma non l'UE come soggetto a parte. In attesa che l'UE si decida a dichiarare l'accettazione dei diritti e obblighi derivanti dai suddetti Trattati, come ha da tempo fatto l'Agenzia spaziale europea (*European Space Agency*, Esa), sarebbe invece opportuno che il testo dello Space Act contenesse una clausola di prevalenza degli obblighi derivanti dai Trattati per gli Stati membri rispetto a quelli derivanti dal Regolamento. È importante che lo Space Act non contenga nessuna disposizione in contrasto con i trattati spaziali dell'Onu e sarebbe utile inserire una clausola di compatibilità con i suddetti trattati e con la Convenzione Esa, al fine di prevenire conflitti normativi.

### 4. La governance spaziale europea

4.1 Il modello di *governance* proposto solleva alcuni interrogativi sulla distribuzione delle competenze, sui limiti giuridici e sulla protezione dei dati sensibili.

4.2 L'armonizzazione mirata del quadro normativo viene perseguita, tra le altre cose, per garantire la competitività del settore spaziale europeo, che tuttavia viene fortemente influenzata dalla frammentazione della *governance* nei suoi aspetti politico-istituzionali-decisionali e di

<sup>2</sup> Il Trattato sullo spazio extra-atmosferico, l'Accordo sul salvataggio degli astronauti, il ritorno degli astronauti e il ritorno degli oggetti lanciati nello spazio, la Convenzione sulla responsabilità internazionale per danni cagionati da oggetti spaziali e la Convenzione sulla registrazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico.



finanziamento. Lo Space Act non affronta questa condizione di frammentazione strutturale della *governance* spaziale europea, pur rafforzando le prerogative di controllo e coordinamento delle attività spaziali della Commissione. Potrebbe ripetersi la situazione già verificatasi nel campo della Difesa, in cui nonostante il rafforzamento sostanziale delle prerogative della Commissione tramite la Direzione generale Industria, difesa e spazio spazio (DG Defis), la *governance* rimane molto distribuita, poco snella e reduce delle tensioni tra istituzioni UE e Stati membri. Come per la difesa, anche nello spazio, la *governance* (che comprende la dimensione della sicurezza, della difesa e della ricerca duale e militare) è attualmente caratterizzata da una molteplicità di centri decisionali a livello UE, oltre a un equilibrio tra UE e Esa da considerare.

La frammentazione della *governance* sarebbe, in realtà, ulteriormente accentuata nel caso di approvazione dello Space Act, che prevede la creazione di ulteriori strutture interne apposite (Compliance Board a sua volta strutturato in Safety Board, Resilience Board e Environmental Board, oltre che l'Appeal Board), peraltro con poteri di investigazione e sanzione molto penetranti.

4.3 Lo Space Act si inserisce in un contesto europeo in cui 13 Paesi UE vantano già l'esistenza di leggi spaziali nazionali, ai quali si è aggiunta recentemente l'Italia con la legge 13 giugno 2025 n. 89 "Disposizioni in materia di economia dello spazio". Questa molteplicità di leggi nazionali potrebbe non costituire la fonte di maggiore preoccupazione sul piano della frammentarietà, dato che le legislazioni degli Stati membri hanno contenuto simile e seguono il modello "internazionale" utile a dare esecuzione ai trattati spaziali dell'Onu che gli Stati membri hanno accettato, in particolare il Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967. Un aspetto di differenziazione riguarda beninteso il caso di Stati membri che mettono a disposizione il loro territorio per servizi di lancio. Un'armonizzazione delle legislazioni nazionali andrebbe poi a impattare con il divieto di armonizzazione previsto dal Tfue (art. 189). Del resto, l'iniziativa dell'UE intende conformare la competenza nazionale degli Stati membri a legiferare in materia di attività spaziali con quella dell'UE. Quest'ultima interverrebbe a

integrare e unificare quei settori che, al fine della creazione del mercato unico dei prodotti e servizi spaziali, sono essenziali: in particolare i requisiti e criteri tecnici in materia di sicurezza, resilienza e sostenibilità e, nel contempo, le attività che coinvolgono direttamente l'UE in quanto tale (come i beni spaziali di proprietà dell'Unione).

4.4 Ulteriori punti sui quali occorre far chiarezza riguardano il funzionamento delle deroghe e i margini di flessibilità garantiti nel processo autorizzativo, i tempi dell'autorizzazione e dell'applicazione del regolamento alle missioni non commerciali, nonché i poteri ispettivi della Commissione e il ruolo operativo dell'Esa e dell'Euspa. Lo stesso vale per il potere dell'UE di adottare regimi 'leggeri' in linea con l'articolo 10 (come, fra altri, gli articoli 62 per la sicurezza, 79 per la resilienza e 96 per la sostenibilità).

4.5 Un aspetto cruciale della *governance* riguarda il rapporto tra Esa ed UE. Lo Space Act nella forma attuale sembra cristallizzare il ruolo di Euspa, ritagliandole un ruolo chiave, in osmosi con e a supporto della Commissione europea, mentre l'Esa rimane un braccio tecnico/tecnologico e operativo, senza un ruolo sostanziale di *policy tout court*. Questo si evince da come l'Agenzia è considerata nella proposta di Regolamento (art. 108): l'Esa può essere operatore spaziale di assetti proprietari dell'UE e/o proprietaria, a sua volta, di assetti spaziali operanti in UE, inclusa la possibilità di essere co-proprietaria insieme all'UE (comma 2 b); laddove l'Agenzia non sia l'operatore spaziale, può essere chiamata a condurre valutazioni tecniche (comma 2 a); l'Esa fornisce supporto per quanto riguarda gli aspetti tecnici necessari alla standardizzazione, sotto la supervisione della Commissione (comma 2 c) e può sostenere/supportare gli Stati membri nello svolgimento di valutazioni tecniche (comma 3). All'Agenzia viene attribuito inoltre un futuro status di organismo tecnico qualificato per le attività spaziali (comma 3). Su richiesta della Commissione, l'Agenzia può partecipare a gruppi consultivi di natura tecnica come partecipante o osservatore (comma 4). La proposta rimanda la definizione più dettagliata del rapporto Esa-UE ad un accordo tra le due istituzioni (art. 108).

4.6 Bisognerà quindi aspettare il suddetto accordo tra le due organizzazioni per valutare



come si delineerà la relazione tra Esa e Euspa. Tuttavia, se dovessimo trarre dalla proposta di Regolamento delle implicazioni per la *governance* spaziale europea, ne emergerebbe una ripartizione dei ruoli che non sembra scostarsi molto dall'attuale status e che pertanto non asseconda le ambizioni dell'Esa di ampliare il proprio ruolo nei confronti dell'UE, anche nel campo della sicurezza. Quello che, invece, emerge come protagonista è il ruolo della Commissione e dell'Euspa, solo in parte controbilanciato dall'istituzione, all'interno dell'Euspa e a suo supporto, di un Compliance Board composto da rappresentanti degli Stati membri e da un rappresentante della Commissione, quest'ultimo senza potere di voto.

4.7 D'altro canto, in linea con i Trattati dell'UE e le prerogative di sovranità nazionale lo Space Act esclude il campo della sicurezza nazionale e degli interessi primari degli Stati membri dalla propria applicazione (art. 4). La proposta di regolamento esplicita anche che quest'ultimo non si applica a oggetti spaziali utilizzati prettamente per scopi di difesa e sicurezza nazionale e neppure agli oggetti spaziali temporaneamente collocati sotto controllo militare per scopi di difesa (art. 2). Se da un lato ciò mantiene la difesa come prerogativa degli Stati membri, dall'altro lascia spazio a sviluppi in ambito Esa qualora gli Stati che ne fanno parte decidano di darle il mandato per rafforzarne le competenze in questo settore. Questo, tuttavia, potrebbe scontrarsi con il rafforzamento del ruolo dell'UE stessa nel medesimo ambito. Allo stesso tempo, la Commissione può affidare l'implementazione di attività per operazioni legate agli assetti proprietari dell'UE a un'organizzazione internazionale tramite specifici accordi (art. 107), il che conferma il ruolo anche operativo che l'Esa ha già in diversi programmi spaziali.

4.8 In questo contesto, la Commissione, in raccordo con l'Euspa, avrebbe il potere di supervisione sugli operatori spaziali di assetti proprietari dell'Unione, sugli operatori spaziali di Paesi terzi e sulle organizzazioni internazionali (art. 48). Concentrerebbe, inoltre, ampi poteri di investigazione (art. 50, in particolare comma 4) e poteri di ispezione *in loco* sul territorio UE (art. 51) e al di fuori del territorio UE, previa firma di un accordo con il Paese terzo (art. 52). L'esercizio di questi poteri può portare la Commissione

ad attuare misure di supervisione, anche sotto forma di penalità e multe amministrative verso gli operatori (art. 55 e 56). A questo si aggiunge la prerogativa di rilasciare o sospendere le autorizzazioni con riferimento agli assetti spaziali proprietari dell'UE, alla cui formulazione partecipa tramite valutazioni tecniche anche l'Euspa.

4.9 Il ruolo centrale previsto per la Commissione dal Regolamento pone la questione non solo dell'espansione delle competenze della stessa nel settore spaziale rispetto agli Stati membri, ma anche di un più generalizzato e massiccio peso amministrativo e burocratico da sostenere nell'attuazione del Regolamento e, in particolare, dei nuovi poteri connessi. Il loro esercizio implica, infatti, una serie di procedure e vincoli burocratici che coinvolgono vari *stakeholder* e che aumentano il fardello amministrativo considerato già farraginoso e temporalmente dispendioso da molti operatori e fornitori di servizi spaziali. Il Regolamento, nella forma attuale, introduce adempimenti immediati (piani di sicurezza, ad esempio di gestione degli incidenti e dei rischi della catena di approvvigionamento<sup>3</sup>, controlli del personale, istituzione di un'impronta ambientale e di una dichiarazione dell'impronta ambientale), con impatti diretti su Pmi e filiera. Senza proporzionalità e sostegni mirati, si rischia di raffreddare gli investimenti nel breve termine e non solo.

4.10 Questo peso si distribuisce su tutti gli attori coinvolti: la Commissione, l'Euspa, gli Stati membri, gli operatori e i fornitori di servizi spaziali, e rischia di incidere negativamente sulla competitività del settore spaziale in UE. Il fardello amministrativo e burocratico previsto per il comparto spaziale europeo si scontra con l'obiettivo della Commissione di semplificazione e riduzione della burocrazia annunciato nel 2024 e previsto ad esempio per il settore della difesa dalla Comunicazione "Omnibus sulla prontezza alla difesa"<sup>4</sup>.

4.11 Considerata la complessità di implementare una normativa europea anche laddove esistono già legislazioni nazionali

<sup>3</sup> *Incident management processes, supply chain risk management framework.*

<sup>4</sup> Commissione europea, *Omnibus sulla prontezza alla difesa* (COM/2025/820), 17 giugno 2025, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=celex:52025DC0820>.



preesistenti, è necessario prevedere un periodo di adeguamento realistico per Stati membri e operatori spaziali, eventualmente preceduto da una fase di consultazione e formazione. Si potrebbe proporre una fase pilota con metodologia flessibile per la valutazione del ciclo di vita (*life-cycle assessment*, Lca)<sup>5</sup> e adempimenti iniziali; introdurre sandbox regolamentari<sup>6</sup> su *safety/resilience* per testare la conformità senza sanzioni immediate; esplicitare criteri di proporzionalità (classi di rischio) nelle misure cyber e *safety*.

4.12 Non risulta del tutto chiaro quanto gli Stati membri mantengano il pieno controllo sulle autorizzazioni e/o se queste funzioni debbano essere condivise con l'UE. È opportuno che vengano evitati conflitti con le competenze nazionali degli Stati membri.

Sarebbe, quindi, auspicabile prevedere anche meccanismi strutturati per la risoluzione di conflitti tra la Commissione e/o l'Euspa e le autorità nazionali. Una chiara definizione dei poteri in capo a ciascuna istituzione (funzioni tecnico-valutative e di supporto, autorizzatorie, di supervisione e di enforcement) contribuirebbe a ridurre i conflitti di competenza e rafforzererebbe l'*accountability* delle stesse istituzioni. In quest'ottica, anche una revisione periodica della *governance*, con il coinvolgimento di Stati membri, Esa e *stakeholder* industriali, potrebbe garantire un livello di flessibilità generale del sistema stesso di *governance*.

4.13 La trasmissione di informazioni tecniche all'UE per ottenere il suddetto certificato elettronico potrebbe comportare la condivisione di dati sensibili o coperti da segreto commerciale. Sarebbe quindi necessaria l'adozione di misure legali e operative adeguate a proteggere questi dati da accessi e/o utilizzo non autorizzati, soprattutto alla luce del ruolo rafforzato di Euspa.

<sup>5</sup> La valutazione del ciclo di vita è una metodologia utilizzata per valutare l'impatto ambientale complessivo di un prodotto, servizio o attività durante il suo intero ciclo di vita, dalla fase iniziale allo smaltimento.

<sup>6</sup> Una sandbox regolamentare è uno strumento – nella forma di meccanismo regolatorio – predisposto dalle autorità di vigilanza che consente alle imprese di testare l'applicazione di nuove normative in un ambiente controllato, beneficiando di deroghe parziali e temporanee, ad esempio, riduzione di oneri e sanzioni, pur sotto la stretta supervisione delle stesse autorità competenti.

## 5. Autorizzazione, supervisione e certificazione

5.1 L'EU Space Act prevede un sistema europeo comune di autorizzazione, supervisione e certificazione delle attività spaziali. Tuttavia, ci sono importanti questioni da affrontare per evitare sovrapposizioni normative e garantire efficacia.

5.2 Sarebbe opportuno evitare che le nuove disposizioni del Regolamento relative ai processi di autorizzazione creino conflitti con le procedure nazionali già in vigore, anche per quanto riguarda i ruoli della Commissione e dell'Euspa. Il processo di autorizzazione dovrebbe evitare sia la duplicazione dei regimi nazionali già in vigore, sia l'imposizione di oneri amministrativi eccessivi soprattutto per Pmi e start-up. Sarebbe utile chiedere che il sistema UE preveda uno sportello unico digitale e, in caso di discrepanze riscontrate in ispezione, un periodo di garanzia per rimediare prima delle sanzioni pecuniarie e offrire certezza e tutela agli operatori.

5.3 Nel processo di riconoscimento reciproco delle autorizzazioni tra Stati membri bisognerebbe disincentivare fenomeni di “*forum shopping*”, anche con un'apposita clausola, in cui gli operatori scelgono lo Stato con i requisiti meno stringenti. Per prevenire questa distorsione, la Commissione dovrebbe armonizzare i requisiti minimi e limitare le condizioni aggiuntive che gli Stati membri possono imporre.

5.4 Il processo di autorizzazione per sistemi spaziali è per natura iterativo e distribuito nel tempo e spesso si estende dalla fase di design e di sviluppo fino alla fase di lancio. Le tempistiche previste dal Regolamento dovranno tener conto di questa specificità e di un periodo di adeguamento realistico per gli operatori spaziali e i fornitori di servizi.

5.5 Sarà importante che Esa ed Euspa, così come altre entità con il ruolo di organismi tecnici qualificati, agiscano in modo coordinato e complementare, evitando doppie rendicontazioni e duplicazioni dei processi di *reporting*, oltre che sovrapposizioni degli organi/strutture di supervisione.



## 6. Paesi terzi e organizzazioni internazionali

6.1 La dimensione internazionale dell'EU Space Act è centrale per garantire equilibrio nel rapporto con Paesi terzi, competitività e sicurezza.

6.2 Nell'affrontare il rapporto con Paesi terzi, va tenuto conto del fatto che alcuni di essi, come gli Stati Uniti, il Canada, il Giappone, il Regno Unito o la Norvegia, sono degli importanti alleati e, in alcuni casi, anche partner europei che contribuiscono alla prosperità e sicurezza europea. Il settore industriale e tecnologico europeo è strettamente interconnesso con quello di questi Paesi. È quindi essenziale evitare che partner strategici vengano disincentivati a investire nell'UE o a collaborare con essa a causa di regolamentazioni e procedure percepite come complesse e farraginose: è opportuno, perciò, proporre una procedura accelerata per partner e/o tecnologie strategiche al fine di assicurare accesso ai dati e riconoscimento rapido nel mercato UE.

6.3 Allo stesso tempo, con diversi Paesi terzi sono in essere accordi bilaterali preesistenti. La proposta di Regolamento non tocca questo tema e l'UE dovrà, quindi, chiarire come si integrano o sommano con gli obblighi previsti dallo Space Act.

6.4 Per quanto riguarda gli Stati terzi e la decisione di equivalenza da parte della Commissione (art. 105), non è chiaro come la Commissione possa evitare casi di concorrenza sleale da parte di operatori spaziali di Paesi terzi e secondo quali criteri concreti possa valutare la loro equivalenza, a discapito delle prerogative del singolo Stato. Se sottovalutata, la questione potrebbe portare a rischi sistematici di nuove dipendenze strategiche da operatori spaziali di Paesi terzi oppure, viceversa, a veti da parte della Commissione su attività bilaterali di uno Stato membro.

6.5 Gli accordi di cooperazione tra l'Euspa e le autorità competenti dei Paesi terzi a cui è stata riconosciuta l'equivalenza del quadro normativo e di supervisione (art. 105 comma 5) dovrebbero consolidare e formalizzare un rapporto sistematico con questi Stati. L'accordo dovrebbe prevedere che le autorità competenti dei Paesi terzi notifichino tempestivamente all'Euspa le infrazioni degli operatori spaziali provenienti

dai rispettivi Paesi e registrati nel registro Urso. L'accordo dovrebbe anche descrivere le procedure per ispezioni *in loco* e investigazioni da parte dell'Euspa verso operatori di Paesi terzi. Considerata l'interdipendenza industriale con diversi Stati non-UE, una corsia prioritaria dedicata a partner strategici (di nuovo, Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Giappone, Norvegia), con rappresentante legale UE e adeguate salvaguardie, preserverebbe le filiere senza abbassare l'asticella della sicurezza. Un richiamo alla coerenza con gli strumenti dell'Alleanza Atlantica consentirebbe inoltre di evitare duplicazioni di adempimenti per gli operatori soggetti a più *framework* diversi. Nel complesso, sarebbe utile definire criteri misurabili di equivalenza per rendere prevedibile e sicuro l'accesso di operatori non-UE.

6.6 Il Regolamento dovrebbe tenere in considerazione che a febbraio 2025 è stata pubblicata anche la strategia spaziale commerciale della Nato (*NATO Commercial Space Strategy*) e che, considerando il crescente numero di Paesi membri sia dell'UE che della Nato, il Regolamento dovrebbe essere coerente e non entrare in contrasto con la strategia dell'Alleanza.

## 7. Requisiti di resilienza, sicurezza e sostenibilità

7.1 Lo Space Act si inserisce in un contesto legislativo e politico dell'UE in cui sono già in vigore varie direttive e regolamenti collegati a vario titolo al settore spaziale, a partire dalle direttive Nis2 sulla cybersicurezza e Cer sulla resilienza delle entità critiche, fino al *Cyber Resilience Act* e all'*AI Act*. Sarà fondamentale che lo Space Act si inserisca in maniera coerente, coordinata e complementare in questo quadro, evitando sovrapposizioni, duplicazioni e inconsistenze. In particolare, è importante mantenere allineati i flussi di *incident reporting* e la vigilanza di Nis2 e Cer tramite lo *European Union Space Resilience Network* (Eusrn) e i team di risposta agli incidenti di sicurezza informatica (*Computer Security Incident Response Team*, Csirt) per evitare doppie conformità.

7.2 In maniera non dissimile, le norme previste sulla sostenibilità (ad esempio, per la mitigazione dei detriti) dovranno essere coerenti



con le linee guida già esistenti della Commissione delle Nazioni Unite sull'uso pacifico dello spazio extra-atmosferico (*Committee on the Peaceful Uses of Outer Space*, Copuos) e di Esa e con standard internazionali come quelli dell'Organizzazione internazionale per la normazione (Iso) o dell'ente europeo di cooperazione per la standardizzazione spaziale (*European Cooperation for Space Standardization*, Ecss).

7.3 Come già indicato al punto 4.11 sarebbe utile prevedere una fase pilota per il Lca e l'*Environmental Footprint* e chiarire l'uso delle *environmental performance classes* (anche per procurement), coordinandole con Iso/Ecss e linee guida Uncopuos/Esa.

7.4 Bisognerebbe assicurare un'applicazione *risk-based* più marcata per mega/giga costellazioni, in termini di tracciamento, manovrabilità, evitamento delle collisioni.

## 8. Implicazioni per le capacità tecnologiche e industriali spaziali europee

8.1 I costi dell'implementazione del Regolamento sono in gran parte a carico degli operatori spaziali (art. 41), compresi quelli di Stati terzi, e delle organizzazioni internazionali, mentre nel testo resta molta vaghezza per quel che riguarda l'applicazione dei principi di proporzionalità, che dovrebbero essere definiti con maggiore chiarezza dalla Commissione. Di conseguenza, questa impostazione rischia di essere un disincentivo per operatori sia europei che di Paesi terzi che volessero operare in UE.

L'attuale proposta prevede un costo complessivo di *compliance* elevato per gli operatori spaziali, tanto quelli consolidati quanto quelli emergenti, sia piccoli che grandi. La proposta di Regolamento menziona oneri aggiuntivi che possono portare a un aumento del 10 per cento dei costi di manifattura dei satelliti. Per gli operatori di lancio, il testo menziona costi aggiuntivi che potrebbero arrivare a 1,5 milioni di euro nel caso di lanciatori pesanti e fino a 200.000 euro per le Pmi. Anche l'istituzione di meccanismi di gestione del rischio risulterà in un aumento dei costi in tecnologia dell'informazione stimato al 10 per cento. Un aspetto non considerato nella previsione dei costi è quello relativo ai poteri di ispezione, sanzione

e *audit* che verrebbero attribuiti all'Euspa e che comporterebbero verosimilmente adempimenti e oneri attualmente non previsti, ma di impatto potenzialmente significativo. È prevista inoltre la possibilità di imporre agli operatori alcune fees commisurate al fatturato delle industrie al fine di sostenere i costi di funzionamento della stessa Euspa.

Pur prevedendo di facilitare gli operatori grazie ad un quadro normativo armonizzato, tale peso economico rischia di essere problematico non solo per gli operatori spaziali consolidati, ma anche per realtà tecnologiche e industriali emergenti che vedono alzarsi il costo dell'ingresso nel mercato e degli adempimenti per operare. Questo rischia di disincentivare gli investimenti e rallentare la spinta innovativa e la competitività nel comparto spaziale europeo, già in ritardo per competitività e innovazione rispetto a grandi attori come Cina o Stati Uniti. A tal riguardo, si ravvede anche una notevole specificità nella definizione dei requisiti per gli operatori spaziali contenuti nella normativa e nei suoi documenti allegati, i quali sembrano essere focalizzati sul contingente e non considerare possibili progressi tecnologici, rischiando così di compromettere ulteriormente la capacità innovativa europea.

In questo quadro, sorgono forti dubbi su quanto sia plausibile che l'impatto dei costi a carico dell'industria derivanti dai requisiti e dagli adempimenti richiesti dallo Space Act sia bilanciato dai benefici attesi dall'adozione dello stesso. Tale presunto bilanciamento si basa, infatti, sull'assunzione che grazie all'adozione dello Space Act si produrrebbero benefici per l'industria derivanti dalla riduzione del 50 per cento dei detriti spaziali, dai maggiori standard di cybersicurezza, dall'estensione della vita utile dei satelliti e dalla semplificazione burocratico-amministrativa.

Questo, tuttavia, sembra più un auspicio da verificare, a fronte di un aumento immediato, certo e forse insostenibile dei costi che può mettere a rischio l'economia spaziale nell'UE. Si suggerisce di raffinare e approfondire l'analisi *ex ante* dei costi di *compliance* prima dell'adozione della normativa – ad esempio per classi di impresa – così da proteggere in maniera più consistente la competitività del settore.



8.2 Per ammortizzare il peso economico, i costi previsti dovrebbero essere compensati almeno in parte da una modulazione delle fees per le Pmi e le start-up, e con un aumento significativo del bilancio per lo sviluppo del programma spaziale UE e a favore del comparto industriale e tecnologico europeo, con stanziamenti concreti a partire dal Quadro finanziario pluriennale 2028-2035. Le misure di sostegno previste attualmente dalla proposta di Regolamento appaiono come troppo vaghe per avere un reale effetto benefico sulle previsioni e la programmazione di attività del comparto spaziale europeo.

8.3 Diversi operatori spaziali UE hanno costruito nel tempo catene di approvvigionamento globali e fortemente interconnesse con operatori non-UE. La doppia verifica prevista per gli operatori spaziali di Paesi non-UE da parte del Compliance Board e della Commissione europea potrebbe mettere a rischio le catene del valore e danneggiare, paradossalmente, l'operatore europeo, oltre che disincentivare operatori non-UE fortemente legati al mercato interno. Non è dissimile il caso dell'accesso allo spazio, dove per l'utilizzo di lanciatori di operatori non-UE la proposta di regolamento chiede di dimostrare comprovate esigenze strategiche. Inoltre, potrebbe verificarsi la stessa condizione che caratterizza attualmente il comparto della difesa: nel caso in cui gli operatori non-UE dovessero essere disincentivati dal fornire servizi e investire nell'Unione, gli operatori spaziali UE potrebbero non essere in grado di rispondere tempestivamente al livello di domanda interna di servizi spaziali.

## 9. Misure di sostegno

9.1 Le misure di sostegno pensate dall'UE per gli operatori spaziali (art. 109) prevedono la fornitura di linee guida e di voucher per la partecipazione degli stessi operatori a programmi di *coaching* al fine di compensare i nuovi costi, la formulazione di requisiti per settori innovativi (es. *on-orbit servicing*) e la promozione della condivisione di informazioni, oltre che l'istituzione di un portale informativo digitale in merito al Regolamento. Pur rappresentando delle misure valide, queste risultano essere abbastanza blande

e di utilità limitata, alla luce della complessità prevista nell'implementazione della proposta e della programmazione finanziaria delle imprese.

9.2 La Commissione intende co-finanziare progetti congiunti di ricerca e sviluppo e di *capacity-building* (art. 109, comma 2) al fine di invitare l'industria all'acquisizione di soluzioni tecnologiche che facilitino la *compliance* con la proposta di Regolamento. Se questa misura è senz'altro funzionale a un più rapido *enforcement* della proposta, sembra piuttosto vaga quanto a previsione di bilancio o della tipologia di fondi (permanenti o temporanei), non permettendo quindi agli operatori di stimare la capacità di ammortizzazione dei costi derivanti dall'implementazione del Regolamento, costi che ricadono in gran parte su di loro.

9.3 Per quanto riguarda l'istituzione di una *Space Label* (art. 111) per l'adesione volontaria a standard più alti di protezione delle attività spaziali, la proposta di Regolamento non chiarisce quali incentivi concreti siano previsti per gli operatori che decidano di aderire e ottenere la *Space Label* e quali siano gli standard più elevati, oltre a conoscere l'obiettivo complessivo da raggiungere. La *Space Label* potrebbe essere collegata a incentivi verificabili, come ad esempio attraverso una premialità nei bandi UE, punteggi maggiori nel procurement, o accesso a sandbox, trasformando così questo strumento da etichetta "reputazionale" a leva economica.

## 10. Conclusioni

10.1 La proposta di un EU Space Act presentata dalla Commissione europea ha suscitato un forte dibattito sia a livello europeo sia nazionale, soprattutto negli Stati membri più impegnati nel settore spaziale, ma anche in alcuni dei principali partner spaziali al di fuori dell'Unione europea. Pur riconoscendo molti aspetti positivi dell'iniziativa, sono emerse anche preoccupazioni e perplessità e, in alcuni casi, critiche ad alcuni aspetti dello Space Act. Schematizzando si potrebbero ricondurre le sue criticità a tre temi strettamente connessi tra loro:

- la scelta della base giuridica con il riferimento all'art. 114 Tfue;



- il contenuto della proposta in termini di ampiezza e dettaglio a livello operativo che in alcuni casi ha generato dubbie/o preoccupazioni sui conseguenti oneri per gli Stati membri e per gli operatori, in generale sulla tenuta della competitività del settore spaziale europeo e, in altri, sul rischio di conflitti di competenza fra normativa europea e normative nazionali;
- la forma scelta per l'intervento normativo, quella regolamentare, che, per sua natura, è caratterizzata da un'intrinseca rigidità e necessità di preordinare tutta l'attività applicativa in modo particolarmente dettagliato.

10.2 Al di là degli esiti dell'esame giuridico dell'iniziativa, è evidente che il processo di approvazione ne risulterà rallentato, mentre, per diverse ragioni, sarebbe preferibile arrivare tempestivamente a un compromesso che serva a rafforzare il processo di costruzione di un mercato spaziale europeo efficiente e competitivo in grado di sostenere l'autonomia strategica aperta dell'Europa anche in questo delicato settore.

10.3 Le prime due criticità indicate (base giuridica e contenuto) sono tali da mettere in campo opposizioni e resistenze che potrebbero lasciare in eredità ampie conseguenze negative sulla coesione dell'Unione europea nell'affrontare le sfide che il nuovo quadro internazionale sta progressivamente presentando, sul piano sia del confronto con le altre potenze spaziali sia della collaborazione con alcuni Paesi extra-UE ai quali siamo più legati. In ogni caso, questa prospettiva potrebbe avere conseguenze negative sulla propensione all'investimento da parte degli operatori europei, ma anche internazionali. In particolare, il peso degli adempimenti da parte degli Stati e degli operatori interessati potrebbe influire negativamente sulla competitività del settore e sulla sua forza attrattiva nei confronti dell'innovazione tecnologica.

10.4 La terza criticità (forma giuridica) ha delle forti implicazioni anche sul piano sostanziale perché la regolamentazione comporta uno strumento completo e, quindi, dettagliato in ogni sua articolazione, limitando il livello di adattabilità/flessibilità in un comparto dinamico che muta molto rapidamente, per via sia di fattori geopolitici che dell'innovazione tecnologica. Inoltre,

trattandosi di un regolamento direttamente applicabile e completo nel contenuto dispositivo, ogni potenziale conflitto con le legislazioni spaziali nazionali dovrebbe risolversi in base al principio del primato del diritto dell'Unione, con ciò inficiando il principio dell'esclusione dell'armonizzazione delle legislazioni nazionali da parte dell'UE in base all'art. 189, par. 2 Tfue.

10.5 Sullo sfondo dell'attuale proposta sarebbe opportuno tenere presenti due esperienze precedenti in settori analogamente sensibili.

- La Direttiva europea Nis2 (2022/72055), entrata in vigore nel gennaio 2023, sostituendo la direttiva del 2016. La direttiva Nis2 stabilisce nuove norme minime per un quadro normativo che prevede le misure di gestione dei rischi di cybersicurezza e definisce meccanismi per una cooperazione efficace tra le autorità competenti di ciascuno Stato membro che contemplano gli obblighi di segnalazione in tutti i settori interessati dalla direttiva, in particolare l'energia, i trasporti, la salute e le infrastrutture digitali. Le nuove norme garantiscono un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione in risposta al panorama di minacce in evoluzione e tengono in considerazione la trasformazione digitale, che è stata accelerata dalla pandemia di Covid-19.
- La Direttiva europea Cer (2022/2557) entrata in vigore nell'ottobre 2024 e riguardante la resilienza dei soggetti critici con l'obiettivo di ridurne le vulnerabilità e rafforzarne la resilienza. Sono considerati soggetti critici quelli che forniscono servizi essenziali in settori quali i trasporti, l'energia e la salute che sono fondamentali per il mantenimento di funzioni vitali della società, di attività economiche, della salute e della sicurezza pubbliche e dell'ambiente<sup>7</sup>.

10.6 Le motivazioni politiche e strategiche che hanno portato negli ultimi anni a privilegiare lo strumento della direttiva nei casi Nis2 e Cer potrebbero a maggior ragione essere utilizzate per procedere sulla stessa strada con lo Space Act.

<sup>7</sup> Energia, trasporti, settore bancario, infrastrutture dei mercati finanziari, sanità, acqua potabile, acque reflue, infrastrutture digitali, pubblica amministrazione, spazio, produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti.



Una direttiva, infatti, consentirebbe:

- digestire più facilmente un quadro istituzionale molto complicato sia a livello europeo (dove sono presenti attori molto diversi o per natura giuridica, o per competenze, criteri di appartenenza, modalità di funzionamento) sia a livello nazionale (per impegno nel settore spaziale, gestione della politica spaziale, o peso industriale e tecnologico);
- la necessaria flessibilità nel raccordare le normative più o meno pesanti di alcuni Stati membri con l'assenza di normative in altri e nel gestire il recepimento nazionale;
- l'applicazione di una logica evolutiva che possa più facilmente adattarsi ai cambiamenti di uno scenario caratterizzato da un'elevata e diffusa imprevedibilità;
- la possibilità di alleggerire automaticamente l'attuale proposta riducendone il peso organizzativo-operativo-amministrativo e il costo finanziario, evitando impatti negativi sul settore spaziale;
- la possibilità di superare dubbi e perplessità sulle basi giuridiche dell'attuale iniziativa;
- un più costruttivo confronto con gli Stati membri e fra le stesse istituzioni europee che manderebbe un segnale positivo in un momento particolarmente delicato per l'Unione europea.

*aggiornato 30 settembre 2025*

## Acronimi

Cer	Critical Entities Resilience
Copuos	United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space
Csirt	Computer Security Incident Response Team
Ecss	European Cooperation for Space Standardization
Esa	European Space Agency
Euspa	EU Agency for the Space Programme
Eusrn	EU Space Resilience Network
Iso	International Organization for Standardization
Lca	Life-cycle assessment
Nato	North Atlantic Treaty Organization
Nis	Network and Information Security
Pmi	Piccola e media impresa
Ssa	Space Situational Awareness
Tfue	Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Urso	Union Register of Space Objects

L'Istituto Affari Internazionali (IAI) è un think tank indipendente, privato e non-profit, fondato nel 1965 su iniziativa di Altiero Spinelli. Lo IAI mira a promuovere la conoscenza della politica internazionale e a contribuire all'avanzamento dell'integrazione europea e della cooperazione multilaterale. Si occupa di temi internazionali di rilevanza strategica quali: integrazione europea, sicurezza e difesa, spazio, economia internazionale e governance globale, energia e clima, politica estera italiana; e delle dinamiche di cooperazione e conflitto nelle principali aree geopolitiche come Mediterraneo e Medioriente, Asia, Eurasia, Africa e Americhe. Lo IAI pubblica una rivista trimestrale in lingua inglese (*The International Spectator*), una online in italiano (*Affarinternazionali*), due collane di libri (*Trends and Perspectives in International Politics* e *IAI Research Studies*) e varie collane di paper legati ai progetti di ricerca (*Documenti IAI*, *IAI Papers*, ecc.).

Via dei Montecatini, 17  
I-00186 Roma, Italia

**T +39 06 6976831**

**[www.iai.it](http://www.iai.it)**

## Ultimi Documenti IAI

Direttore: **Alessandro Marrone** (a.marrone@iai.it)

ISSN 2280-6164

- 25 | 13it** Karolina Muti, Andrea Grillo, Sergio Marchisio e Michele Nones, *La proposta di EU Space Act: una prospettiva italiana*
- 25 | 13** Karolina Muti, Andrea Grillo, Sergio Marchisio and Michele Nones, *The Proposal for an EU Space Act: An Italian Perspective*
- 25 | 12** Nicolò Murgia, Alessandro Marrone e Michele Nones, *Le nuove frontiere della propulsione aeronautica tra sfide tecnologiche, sostenibilità ambientale e sicurezza nazionale*
- 25 | 11** Elio Calcagno e Michele Nones, *L'ambiente subacqueo come motore di innovazione tecnologica*
- 25 | 10** Federico Castiglioni, *Van Wittel/Vanvitelli Roundtable and Business Forum Report*
- 25 | 09** Francesca Maremonti, *From the Indo-Pacific to the Enlarged Mediterranean: India's Economic Rise and Strategic Cooperation with the EU and Italy*
- 25 | 08** Matteo Bonomi and Luisa Chiodi, *Advancing EU Enlargement to the Western Balkans: Aligning Expectations and Realities*
- 25 | 07** Alessandro Marrone, *NATO and European Defence during the Trump Administration: A Stocktaking*
- 25 | 06** Federico Castiglioni, *European Competitiveness at Stake: Industrial and Technological Challenges*
- 25 | 05** Alessandro Marrone e Michele Nones, *La nuova partnership tra Italia, Regno Unito e Giappone sul Global Combat Air Programme (Gcap)*